

Reg. n. B
P. n. 110.887, sez. II 31.656

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE CARITATIVA SANTO STEFANO"

I. COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE e DURATA

Art. 1: È costituita un'Associazione riconosciuta di volontariato denominata "ASSOCIAZIONE CARITATIVA SANTO STEFANO" con sede legale nel comune di Bolzano (BZ), d'ora in poi semplicemente "Associazione".

L'eventuale variazione della sede legale all'interno del comune non comporta modifica statutaria; viene eventualmente deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si struttura come Organizzazione di Volontariato, secondo i requisiti richiesti dalla Legge quadro n. 266/11, dalla Legge Provinciale 1° luglio 1993 n. 11 "Disciplina del volontariato e della promozione sociale" e dal Decreto legislativo 117/2017 denominato "Codice del Terzo Settore".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Associazione caritativa Santo Stefano ODV".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "ODV" potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

L'Associazione ha durata illimitata.

II. FINALITA' ed ATTIVITA'

Art. 2: L'Associazione non ha fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti opera nel settore della beneficenza ed assistenza sociale diretta ad aiutare persone in stato di bisogno. L'Associazione, è apartitica e laica e trae le motivazioni della propria esistenza dall'adesione all'insegnamento della Chiesa Cattolica. L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, come previsto dagli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, bancarie e finanziarie

Prof. Dr. G. F. G. G.

necessarie, chiedere e ricevere contributi da parte di Enti e soggetti privati, aprire conti correnti (bancari o postali) ed effettuare qualsiasi altra operazione bancaria.

Art. 3: Le attività prevalenti dell'Associazione sono:

- quella di cui all'articolo 5 comma 1 del "Codice del Terzo Settore" lettera u), ovvero beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dello stesso articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;
- quella di cui alla lettera i) del citato articolo 5 comma 1 del "Codice del Terzo Settore", ovvero organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale dell'articolo citato.

Si occuperà inoltre della promozione di tutte le iniziative utili alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle Autorità competenti nei confronti del problema della povertà e dell'emarginazione; potrà intervenire direttamente in casi particolari di bisogno, anche nei confronti di singoli o famiglie, nonché coordinare e sostenere gli interventi di altre organizzazioni caritative.

Sono consentite, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e nei limiti ivi indicati, attività diverse da quelle sopra elencate, a condizione che siano, rispetto ad esse, secondarie e strumentali.

L'Associazione può altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del "Codice del Terzo Settore" e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Non potrà altresì procedere alla distribuzione tra gli aderenti, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, che dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti appartenenti al Terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura.

III. I SOCI

Art. 4: Sono soci tutti coloro che, essendo persone fisiche maggiorenni, avendo presentato domanda, avendo accettato totalmente il presente statuto e il regolamento interno ove fosse adottato, ed impegnandosi per il raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge, sono ammessi a farne parte.

Il numero dei soci è illimitato e tutti i soci hanno parità di diritti e doveri. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Stefano

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli soci; le cariche associative sono elettive e tutti i soci possono esservi nominati.

CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 5: La domanda di ammissione a socio deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo il quale delibererà a maggioranza dei voti dei suoi componenti, entro e non oltre i successivi 60 giorni. L'esercizio del diritto di voto è immediato, ovvero non appena il Consiglio Direttivo ne ha deliberato l'ammissione a socio ed egli versi la quota associativa.

Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'eventuale rigetto della domanda deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso il richiedente potrà entro 30 giorni presentare appello scritto all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione, comunque entro e non oltre i successivi 60 giorni.

La qualità di socio si perde:

- per morte (con effetto immediato, senza obbligo alcuno da parte dell'Associazione di informare eventuali eredi);
- per morosità, ovvero se il socio non ha provveduto a versare la quota sociale entro 90 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. In questo caso il Consiglio Direttivo ne informa il socio per iscritto;
- dietro presentazione di dimissioni scritte: in questo caso il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione;
- per esclusione: perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo che ne informa il socio per iscritto. Il socio potrà entro 30 giorni presentare appello scritto all'Assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione, comunque entro e non oltre i successivi 30 giorni. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. All'appellante viene garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio; la successiva decisione dell'Assemblea, adottata senza la sua presenza, deve poi essergli comunicata per iscritto.

I soci che hanno perso la qualità di socio non hanno diritto né alla restituzione delle quote associative versate né sul patrimonio dell'Associazione.

Magliotti

In tutti i casi sopracitati, il Presidente aggiorna il Libro Soci.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 6: Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed esercitano diritto di voto nelle assemblee. Ogni socio dispone di un voto. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita dell'associazione.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Tutti i soci hanno diritto alla libera consultazione dei libri sociali, ovvero dietro richiesta scritta al Presidente, il quale provvede entro i 30 giorni successivi. La consultazione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza del Presidente o di persona da lui incaricata. Il socio può chiedere copia di tutto quanto ivi contenuto, ed il Presidente, o la persona da lui incaricata, deve provvedervi entro i successivi 15 giorni.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, del Regolamento ecc.

Le prestazioni fornite dai soci e da coloro che rivestono cariche elettive sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

IV. GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7: sono organi dell'Associazione:

- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Controllo (eventuale);
- il Collegio dei Probiviri (eventuale).

Potranno inoltre essere nominati un Tesoriere e/o un Segretario.

IL PRESIDENTE

Art. 8: Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, ha la rappresentanza legale dell'Associazione, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Rientra nella competenze del Presidente:

Handwritten signature

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;
- compiere ogni atto necessario allo svolgimento dell'attività sociale;
- adottare provvedimenti d'urgenza, da far ratificare poi al Consiglio Direttivo entro i successivi 15 giorni;
- predisporre e tenere aggiornati, avvalendosi della collaborazione del Segretario, i libri contabili dell'Associazione previsti dal "Codice del Terzo Settore".

A lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo.

La carica di Presidente:

- può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione;
- si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende semplicemente atto. In questo caso il Vicepresidente subentra temporaneamente nelle funzioni di Presidente, e convoca il Consiglio Direttivo entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Nell'ambito del Consiglio direttivo potranno essere eletti, con mandato triennale rinnovabile, uno o più Vice Presidenti, di cui uno designato vicario, un Tesoriere ed un Segretario.

Art. 9: Rientra nelle competenze del Presidente e dei Vice Presidenti:

- l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- la predisposizione degli ordini del giorno del Consiglio direttivo e dell'Assemblea;

Prof. Loti

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10: Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Dirige l'attività dell'Associazione e gestisce il suo patrimonio.

Esso è composto da non meno di cinque soci eletti dall'Assemblea: tutti i componenti durano in carica tre anni, possono essere rieletti e ad essi non può essere attribuito alcun compenso.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 11: Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo riterrà necessario. Si riunisce anche quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 7 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 12: compete al Consiglio direttivo:

- la elezione, tra i suoi membri, del Presidente, di uno o più Vice Presidenti di cui uno Vicario, del Tesoriere e del Segretario;
- la predisposizione della bozza del bilancio di esercizio annuale, entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio (che coincide con l'anno solare), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno;
- la predisposizione della bozza del bilancio sociale, laddove obbligatorio per legge: in questo caso è da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno;
- la predisposizione della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 30 di aprile di ogni anno;
- la definizione dei programmi di attività e delle linee di indirizzo generale dell'attività dell'Associazione;
- la determinazione delle attività diverse da quelle indicate all'articolo 3, ai sensi dell'articolo 6 del "Codice del Terzo Settore", documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;

Prof. Rossi

- l'attribuzione ad uno o più dei suoi membri del potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione;
- la determinazione delle quote sociali e di quelle eventuali per la partecipazione a specifiche attività dell'Associazione;
- la proposta di modifiche al presente statuto;
- la formulazione degli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la proposta dell'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l'ammissione di nuovi soci e l'esclusione degli stessi, come già descritto nel dettaglio all'articolo 5;
- la variazione della sede legale dell'Associazione all'interno del comune.

Art. 13: La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende semplicemente atto;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- sopraggiunte cause di incompatibilità, come già descritte nel presente Statuto;
- perdita della qualità di socio a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Art 14: Nel caso in cui il numero dei consiglieri si riducesse sotto il limite statutario, il Presidente convoca un'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo o dei nuovi consiglieri entro i successivi 30 giorni.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15: L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è costituita dai soci in regola con il pagamento delle quote associative. Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto. Può essere convocata in via straordinaria in seguito a delibera del Consiglio direttivo o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative, ovvero entro e non oltre i successivi 30 giorni.

La convocazione va comunque fatta con avviso pubblico affisso, in maniera ben visibile, nei locali in cui vengono svolte le attività associative almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono rappresentati almeno la metà dei voti esprimibili. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei voti esprimibili. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Greg Lott

Ai sensi dell'art. 2538 del Codice Civile ogni socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due soci.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16

Art. 16: Spetta all'Assemblea ordinaria:

- eleggere ogni tre anni i componenti il Consiglio direttivo fissandone il numero, che non potrà essere inferiore a cinque;
- revocare i componenti degli Organi sociali;
- approvare il bilancio di esercizio, l'eventuale relazione sull'attività svolta, l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività e l'eventuale bilancio sociale, eventuali regolamenti interni ed ogni altro eventuale documento predisposto dal Consiglio direttivo che ne richieda l'approvazione assembleare;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- decidere sui ricorsi inerenti l'ammissione e l'esclusione dei soci;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza semplice, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 17: Spetta all'Assemblea straordinaria:


- deliberare sulle modifiche allo Statuto;
- deliberare sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
-

Nel primo caso occorre la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno due terzi degli soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nel secondo caso occorre invece, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Nel caso dello scioglimento è invece necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.



Art. 17

Art. 18: Il Segretario collabora con il Presidente nella predisposizione dei Libri contabili e redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, che controfirma insieme al Presidente.

Il Tesoriere è il responsabile della cassa.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 19: L'Organo di Controllo, da nominarsi solo nel caso in cui si verificano i presupposti di cui all'art. 30, 2° comma del D. Lgs. 117/2017:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercita il controllo contabile;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 dello stesso CTS (ed il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci).

L'organo di Controllo, a seconda della scelta che effettua l'assemblea che ne dispone la nomina, può essere monocratico ovvero collegiale composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi e possono essere riconfermati.

Nel caso in cui l'Organo di Controllo sia collegiale, ciascun componente effettivo ha diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Per quanto qui non disciplinato si fa riferimento al citato art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 20: Il Collegio dei Probiviri è eletto in caso di emergenza dall'Assemblea dei soci ed è composto da tre membri che non ricoprono altre cariche nell'associazione. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi nonché su qualunque argomento che interessi la vita sociale saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri.

Il Collegio giudicherà pro bono et aequo senza formalità di procedura.

V. I VOLONTARI

Meglio

AR 21

Art. 21: I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, soci o non soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

VI. PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO FINANZIARIO, SCRITTURE E BILANCIO

Art. 22: Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative;
- dalle erogazioni, donazioni e lasciti effettuati a qualunque titolo all'Associazione;
- dai contributi pubblici e privati;
- da eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari;
- da entrate derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse (secondario e/o strumentali) come disciplinate dall'articolo 6 del "Codice del Terzo Settore";
- da eventuali eccedenze attive di gestione;
- da eventuali rendite patrimoniali;
- da eventuali attività di raccolta fondi;

- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

I versamenti al patrimonio dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione; né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio finanziario copre l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per quanto riguarda le scritture contabili ed il bilancio si fa riferimento agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

VII. SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23: Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea dei soci secondo le modalità già descritte nel presente Statuto. Con le stesse modalità sono nominati i liquidatori. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altri enti con finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

VIII. NORME FINALI


Art. 24: Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Arveg Giotti



Arveg Giotti

COGNOME	ZUNAME
VOGLIOTTI	
NOME	VORNAME
BARBARA	
NATO IL	GEB. AM
28/09/1971	
(ATTO - AKT NR.	P./C. S./B.
2458-1-A/1971	
A	IN
BOLZANO/BOZEN	
CITTADINANZA	STAATSBÜRGERSCHAFT
ITALIANA/ITALIENISCHE	
RESIDENZA	WOHNHAFT IN
BOLZANO/BOZEN	
VEA	STRASSE
VIA SAN VIGILIO/ST.-VIGIL-STR.	106/01
STATO CIVILE	FAMILIENSTAND
CONIUGATA/VERHEIRATET	
PROFESSIONE	BERUF
INPIEGATA/ANGESTELLTE	
CONNOTATI E CON- TRASSEGNI SALIENTI	PERSÖNEN- BESCHREIBUNG
STATURA	GRÖSSE
168 cm	
CAPELLI	HAARE
brizzolati-graue	
OCCHI	AUGEN
verdi-grüne	



Barbara Masin

FIRMA DEL TITOLARE
BOLZANO/BOZEN

UNTERSCHRIFT DES INHABERS
01/04/2015

Imprenta del dilo
Abdruck des linken
indice sinistro
Zeigefingers

IL DER
SINDACO BÜRGERMEISTER

Barbara Masin

Valida fino al/Gültig bis zum
28/09/2025

CARTE IDENTITA' - IDENTITÄTSKARTE E.
DIR. SEGRETERIA - SEKRETARIATSGB. E.

AV 1995451

REPVBBLICA ITALIANA
REPVBBLIK ITALIEN

COMUNE DI GEMEINDE
BOLZANO/BOZEN

CARTA IDENTITÀS-
D'IDENTITÀ KARTE

Nr. AV 1995451

DI VON
VOGLIOTTI
BARBARA MASIN

IPZS. SPA - OC.V. - ROMA

Barbara Masin

